



# UNITÀ SINDACALE

## Falcri Silcea Sinfub

Associazione Falcri Unicredit e Banca di Roma  
Via F. Dell'Anno, 6/8 00136 – ROMA  
e-mail: falcribancaroma@yahoo.it



Roma, 22 Dicembre 2018

A tutti gli iscritti/e di Unità Sindacale Falcri – Silcea - Sinfub  
Loro Sedi

### **Polizze assicurative 2019 (validità 1° gennaio – 31 dicembre 2019)**

#### **RELA Broker e AMINTA Insurance Brokers s.r.l.**

Si comunica che anche per l'anno 2019, la Segreteria Nazionale ha rinnovato la convenzione per la Polizza Assicurativa destinata ai nostri iscritti/e della Rela Broker e della Aminta Broker S.r.l. Per poter dare modo a chi vuole stipulare uno dei citati contratti al fine di valutare la condizione migliore per l'adesione, è stata elaborata una comparazione dei due prodotti per ogni copertura assicurativa offerta dalle due compagnie assicuratrici.

#### **I “Moduli di adesione”, sono da compilare sui siti delle società on line”**

Tutta la documentazione è disponibile quindi per quanto riguarda la Rela Broker sul sito della Compagnia [www.relabroker.com](http://www.relabroker.com).

**NOTA IMPORTANTE ATTENZIONE** Le sottoscrizioni attraverso il sito [www.relabroker.com](http://www.relabroker.com) devono essere fatte attraverso una precedente login da effettuarsi nell' “Area Sindacati” posta sul sito della Rela, con password che a breve sarà comunicata via email. **NEL FRATTEMPO** per aderire alla polizza Rela Broker basterà andare direttamente nel sito [www.unisin.it](http://www.unisin.it) cliccare poi su convenzioni > polizze cassieri > **POLIZZA RELA BROKER ANNO 2019** e scaricare il modulo di adesione seguendo poi le indicazioni.

Per Aminta il sito è [www.amintabroker.com](http://www.amintabroker.com) e nella sezione dedicata cliccando su “Convenzione Bancari” e poi sull'immagine Unità Sindacale.

**Tutte le documentazioni complete relative alle compagnie sopracitate, in ogni caso si possono trovare comunque sul sito di Unisin: [www.unitasindacale.it](http://www.unitasindacale.it) cliccando su convenzioni e poi su polizze cassieri, individuando e cliccando sulla compagnia di preferenza (Aminta o Rela)**

**Consigliamo ai cassieri, per una più completa copertura assicurativa, di aderire alla polizza RC Cassieri + RC Professionale**

**IMPORTANTE.** Prima di sottoscrivere la polizza scelta bisogna leggere sempre il **fascicolo preposto** e pertinente messo a disposizione per una dettagliata e più specifica informazione.

Nelle ultime tre pagine (22, 23, 24) è stato redatto un rapido riassunto che riporta una sintesi di quanto è stato trascritto nel presente vademecum assicurativo per ogni Compagnia Assicuratrice (Breve Riepilogo e Notizie Integranti)

## ULTERIORI NOZIONI SU **AMINTA BROKER SRL**

Per quanto riguarda le condizioni di polizza è stata aggiunta una salvaguardia in caso di sanzioni per violazione di segnalazione banconote false e negoziazione di assegni sprovvisti della clausola “Non trasferibile” (Art. 2 comma 152 D.l. 262/2006 e Art. 5 del D.M. 28 aprile 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze). Nel caso di azione di rivalsa da parte dell’Azienda di Credito nei confronti dell’assicurato, la polizza interviene fino ad un massimale di € 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

**Anche quest'anno per coloro che sottoscriveranno la Polizza RC Professionale 2019 e nel corso dell'anno andranno in pensione o accederanno al Fondo Esuberi rimanendo iscritti al sindacato, è prevista GRATUITAMENTE la copertura RC Professionale fino al 31/12/2020.**

I premi sono invariati, rispetto allo scorso anno. La polizza cassa prevede due massimali, uno di 6.000 euro e uno di 10.000 euro con un premio rispettivamente di 115 euro e 135 euro.

Per quanto riguarda la formula mista cassa + R.C. professionale e la polizza R.C. professionale sono previsti diversi premi a seconda il massimale prescelto.

Come già avvenuto in passato nella polizza è inclusa, senza costi aggiuntivi, la copertura assicurativa R.C. del Capofamiglia, con massimale di Euro 200.000,00 con un limite di indennizzo di Euro 50.000,00 per sinistro con uno scoperto pari al 10% del danno e una franchigia fissa di Euro 250,00

### **Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento Del Premio:**

Le adesioni alla polizza devono essere effettuate attraverso la compilazione e la convalida dell'apposita scheda, sul sito [www.amintaunitasindacale.com](http://www.amintaunitasindacale.com) il pagamento, effettuato da ogni singolo aderente, dovrà essere effettuato con bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie indicate nella polizza. L'assicurazione ha effetto dalle ore 00,00 del giorno 01/01/2019 per le adesioni pervenute e bonificate con valuta fissa al Broker entro le ore 24,00 del 31/12/2018.

Per le adesioni pervenute in epoca successiva al 31/12/2018, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di valuta fissa indicata sul bonifico al Broker

## ULTERIORI NOZIONI SU **RELA BROKER**

Vi informiamo che è operativa a favore dei nostri iscritti la polizza RELA BROKER che prevede la copertura assicurativa su:

- R.C. ammanco di cassa;
- R.C. ammanco di cassa e R.C. professionale;
- R.C. professionale.

Inoltre, è prevista la possibilità di sottoscrivere:

- Polizza R.C. capofamiglia;
- Polizza abitazione multirischi;
- Polizza tutela legale.

Per quanto riguarda la validità temporale della retroattività prevista dall'art.3 della sezione R.C. Perdite patrimoniali deve intendersi elevata da 5 a 10 anni.

**Relativamente alla garanzia R.C. Perdite patrimoniali per il 1° sinistro di importo inferiore o pari a 1.550 euro non si applica franchigia e non si applica scoperto.**

La relativa documentazione è disponibile sul sito Unisin [www.unisin.it](http://www.unisin.it) (menu – convenzioni – polizze cassieri).

# SOMMARIO AUTOMATIZZATO

Clicca sull'argomento di tuo interesse

[Pag. 0 - 1 Introduzione](#)

[Pag. 2 Sommario](#)

[Pag. 3 Coperture e Massimali: Polizza \*\*RC Ammanchi RELA BROKER - Tabelle Premi\*\*](#)

[Pag. 4 Franchigia; Condizioni Generali di Assicurazioni; decorrenza dell'assicurazione](#)

[Pag. 5 Polizza \*\*RC Ammanchi AMINTA – Tabelle Premi\*\*; oggetto dell'assicurazione](#)

[Pag. 6 Esclusione dolo; Altre esclusioni; \*\*RC Famiglia\*\*: oggetto dell'assicurazione; delimitazioni; esclusioni](#)

[Pag. 7 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro; Condizioni generali del contratto; Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio; Modalità di adesione e decorrenza delle Garanzie](#)

[Pag. 8 \*\*RC Perdite Patrimoniali: RELA BROKER -\*\* oggetto dell'assicurazione; attività recupero crediti; garanzia danni](#)

[Pag. 9 Validità Temporale dell'assicurazione – Retroattività; Combinazioni di Garanzie Perdite Patrimoniali \(tabelle\)](#)

[Pag. 10 Franchigia – scoperto; Gestione della Vertenza di Danno - Spese Legali](#)

[Pag. 11 \*\*AMINTA ASSICURAZIONI - R.C. Professionale \(Perdite Patrimoniali\)\*\*; Premi lordi e massimali \(tabelle\); Oggetto dell'assicurazione](#)

[Pag. 12 Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni; Esclusione Dolo; validità assicurazione; Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro](#)

[Pag. 13 Combinazioni Di Garanzia Ammanchi Di Cassa E R.C. Perdite Patrimoniali – \*\*RELA BROKER - Massimale\*\* – Premio lordo per ogni assicurato \(tabelle\); Franchigia – Scoperto](#)

[Pag. 14 Condizioni Particolari Aggiuntive; Validità della garanzia; Precisioni](#)

[Pag. 15 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro; Disdetta in caso di sinistro](#)

[Pag. 16 \*\*AMINTA -\*\* Combinazioni Di Garanzie Polizza R.C. Ammanchi Di Cassa E R.C. Professionale; Premi lordi e massimali \(tabelle\)](#)

[Pag. 17 \*\*RC Capofamiglia\*\*; Modalità di adesione e decorrenza delle Garanzie; Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio; Durata dell'assicurazione](#)

[Pag. 18 \*\*RELA BROKER -\*\* Soluzione Tutela Legale; Oggetto dell'assicurazione; Tutela Abitazione dell'assicurato](#)

[Pag. 19 Tutela Vita Privata; Ambito e Garanzie](#)

[Pag. 20 Tutela Lavoro Subordinato; Ambito E Garanzie; Art. 5. – Esclusioni](#)

[Pag. 21 Consulenza Legale Telefonica; Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione; Informazioni Sull'impresa di Assicurazione](#)

[Pag. 22 Breve Riepilogo – \*\*RELA BROKER\*\*](#)

[Pag. 23 Breve Riepilogo – \*\*AMINTA\*\*; Notizie Integranti](#)

[Pag. 24 \*\*Avviso Importante\*\*](#)

## COPERTURE E MASSIMALI

### R.C. POLIZZA AMMANCHI DI CASSA

## Rela Broker

#### R.C. POLIZZA AMMANCHI DI CASSA

**Oggetto dell'assicurazione** La Società si obbliga a rifondere agli Assicurati le somme relative a deficienze di cassa per contanti o valori, anche determinate da errate operazioni relative alla gestione del bancomat, riscontrate alla chiusura giornaliera dei conti, verificatesi dopo la stipulazione della polizza e delle singole adesioni, che abbiano comportato a carico dell'Assicurato stesso il rimborso ai sensi di quanto previsto dal "CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO" in essere e/o interveniente per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle Aziende di Credito e Finanziarie e/o similari, nonché eventuali analoghe disposizioni contenute in contratti di eventuali altri Istituti di Credito.

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato. Con l'esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone. La garanzia vale esclusivamente per le richieste di risarcimento nell'ambito del territorio italiano

**ESCLUSIONE DOLO ASSICURATO** La garanzia prestata con la presente polizza non sarà operante per i rimborsi conseguenti ad ammanchi o perdite dovute a fatto penalmente perseguibile, infedeltà e dolo dell'Assicurato.

**Altre Esclusioni** - L'assicurazione non comprende i danni:

- da furto, rapina ed estorsione;
- da ammanchi derivanti dal malfunzionamento del bancomat;
- da ammanchi relativi a banconote risultate false;
- da perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'istituto di appartenenza che non siano "ammanchi di cassa"
- da smarrimento, danneggiamento e distruzione di valori che non siano "ammanchi di cassa";
- da sanzioni di natura fiscale, sanzioni amministrative e/o pecuniarie in genere;
- da eventi di qualsiasi natura, avvenuti antecedentemente l'adesione alla presente polizza.

**Massimale – Premio lordo per ogni assicurato**

La garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata per ogni Assicurato: [torna al sommario](#)

#### Opzione A/1

**Massimale € 6.000,00 che rappresenta il massimo esborso della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo**

dal 01/1 al 31/12	dal 1/04 al 31/12	dal 1/7 al 31/12	dal 1/10 al 31/12
€ 115,00	€ 95,00	€ 63,00	€ 31,50

#### Opzione A/2

**Massimale € 10.000,00 che rappresenta il massimo esborso della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo**

dal 01/1 al 31/12	dal 1/04 al 31/12	dal 1/7 al 31/12	dal 1/10 al 31/12
€ 135,00	€ 111,00	€ 74,00	€ 37,00

#### Opzione A/3

**Massimale € 15.000,00 che rappresenta il massimo esborso della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo**

dal 01/1 al 31/12	dal 1/04 al 31/12	dal 1/7 al 31/12	dal 1/10 al 31/12
€ 160,00	€ 130,00	€ 85,00	€ 45,00

LE POLIZZE ASSICURATIVE

A cura di ROBERTO DERI

UNISIN – Falcri Silcea Sinfub – CONFISAL

Gruppo Unicredit

## FRANCHIGIA

### OPZIONE A1)

**La garanzia assicurativa è prestata senza alcuna franchigia per il primo sinistro**, dal secondo sinistro da parte del medesimo Assicurato nello stesso anno assicurativo, viene applicata una franchigia di € 80,00 (ottanta/00), che sarà elevata ad € 155,00 (centocinquantacinque/00) per ogni sinistro successivo.

### OPZIONE A2) E A3)

**La garanzia assicurativa è prestata senza alcuna franchigia per il primo sinistro**, dal secondo sinistro da parte del medesimo Assicurato nello stesso anno assicurativo, viene applicata una franchigia di € 100,00 (cento/00), che sarà elevata ad € 200,00 (duecento/00) per ogni sinistro successivo.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI

In ottemperanza a quanto previsto dall' articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7/9/2005 n. 209) le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere "grassetto" e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.

### 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).**

**Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente Polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.**

**3. Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'Art. 47 del Regolamento IVASS n° 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.**

[torna al sommario](#)

# AMINTA ASSICURAZIONI

## R.C. POLIZZA AMMANCHI DI CASSA

### Premi lordi e massimali

Il premio posto a carico di ciascun aderente alla convenzione è così convenuto:

<b>Sezione A – Premio Ammanchi di cassa</b>	<b>Premio Totale Annuo</b>	<b>Premio Totale per adesioni dal 01.07.2019</b>
Massimale 1A € 6.000,00	€ 115,00	€ 70,00
Massimale 2A € 10.000,00	€ 135,00	€ 80,00

### Massimale

#### MASSIMALE 1A (€ 6.000,00 per sinistro e per anno assicurativo)

Rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo (riferiti al singolo Assicurato), con i seguenti minimi non indennizzabili:

<b>Numeri Sinistri</b>	<b>Minimo Non Indennizzabile</b>
1° sinistro	€ 80,00
2° sinistro	€ 80,00
3° sinistro e successivi	€ 155,00

#### MASSIMALE 2A (€ 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo)

Rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo (riferiti al singolo Assicurato), con i seguenti minimi non indennizzabili:

<b>Numeri Sinistri</b>	<b>Minimo Non Indennizzabile</b>
1° sinistro	€ 100,00
sinistri successivi	€ 200,00

**Per tutte le opzioni sopra indicate è prevista la copertura assicurativa RC del Capofamiglia con le seguenti principali caratteristiche:**

<b>Massimale</b>	<b>Scoperto a carico dell'assicurato</b>
€ 200.000,00 per anno	10% con una Franchigia fissa di € 250,00
€ 50.000,00 per sinistro	

### 2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a rifondere agli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l'istituto di Credito di appartenenza per le somme relative a deficienze di cassa per contanti o valori, anche determinate da errate operazioni relative alla gestione del bancomat, riscontrate alla chiusura giornaliera dei conti, verificatesi dopo la stipulazione della polizza e delle singole adesioni, che abbiano comportato a carico dell'Assicurato stesso il rimborso ai sensi di quanto previsto dal "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro" in relazione all'adempimento delle mansioni affidategli nella qualità di cassieri, e/o per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle Aziende di Credito e Finanziarie e/o similari per le disposizioni contenute in contratti o regolamenti interni.

[torna al sommario](#)

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, con l'esclusione della parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone. La garanzia vale esclusivamente per le richieste di risarcimento nell'ambito del territorio italiano.

## **2.2 Esclusione dolo**

La garanzia prestata con la presente polizza non sarà operante per i rimborsi conseguenti ad ammanchi o perdite dovute a fatto penalmente perseguibile, infedeltà e dolo dell'Assicurato.

## **2.3 Altre esclusioni**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da furto, rapina ed estorsione, furto con destrezza, smarrimento, danneggiamento e distruzione di valori, incendio;
- b) da ammanchi derivanti dal malfunzionamento del bancomat, o cassetti automatici
- c) da ammanchi relativi a banconote risultate false;
- d) da perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'istituto di appartenenza che non siano "ammanchi di cassa";
- e) da sanzioni di natura fiscale, sanzioni amministrative e/o pecuniarie in genere;
- f) da eventi di qualsiasi natura, avvenuti antecedentemente l'adesione alla presente polizza.

# **R.C. FAMIGLIA**

## **Oggetto dell'assicurazione**

La garanzia opera per la responsabilità civile dell'iscritto e del suo nucleo familiare per i fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata, dalla pratica di sport in genere ( escluse le competizioni agonistiche e gli sport pericolosi), derivanti dalla conduzione di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione in cui l'iscritto e il suo nucleo familiare dimora abitualmente o saltuariamente nonché da proprietà o uso di apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell'arredamento. Sono compresi i lavori di ordinaria manutenzione purché effettuati da ditte in regola per l'esecuzione dei lavori effettuati. Sono compresi i danni causati da proprietà, possesso, di animali domestici con un limite di indennizzo pari a € 5.000,00 e una franchigia fissa di € 500,00. La garanzia opera anche per la responsabilità derivante dalla proprietà di parchi, giardini alberi e aree scoperte impianti sportivi, garage purché di pertinenza del fabbricato. Sono compresi i danni causati a cose di terzi da incendio esplosione o scoppio del fabbricato con un limite di indennizzo di € 25.000,00 per anno assicurativo. Relativamente ai danni derivanti da spargimento d'acqua conseguente a occlusione o rottura accidentale di tubazioni la garanzia è prestata con un limite di indennizzo per sinistro pari a € 10.000,00 uno scoperto pari al 10% del danno e una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro.

## **Delimitazioni**

Persone non considerate terzi: L'assicurato, il coniuge o il convivente, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente od affine.

## **Esclusioni**

L'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da fatti penalmente perseguibili, dolo e colpa grave dell'assicurato;
- derivanti dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, agricole, artigianali svolte dall'assicurato o dal suo nucleo familiare;
- derivanti da lavori di straordinaria manutenzione
- derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità e ampliamento dei locali
- derivanti da proprietà, possesso, uso e custodia di armi e dall'esercizio della caccia
- derivanti da proprietà, possesso, uso e custodia di veicoli a motore e di natanti
- causati a telefoni cellulari, smartphone, videocamere, fotocamere, ipod, tablet, e televisori
- da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo
- da furto o rapina e incendio

[torna al sommario](#)

## **Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro di Responsabilità civile della Famiglia, l'assicurato deve denunciare il sinistro **entro 3 giorni** da quando ne è venuto a conoscenza, **pena la perdita al diritto dell'indennizzo** come da art.1915 c.c, alla Società di brokeraggio attraverso la compilazione del modulo denuncia sinistri polizza R.C. Famiglia disponibile sul sito [www.amintaunitasindacale.com](http://www.amintaunitasindacale.com)

In caso di richieste scritte della parte danneggiata o preventivi di spesa, inviare la documentazione cartacea ad:

Aminta S.r.l.

Corso Correnti 58/A

10136 Torino

indicando sulla busta “**Convenzione UNITA' SINDACALE - R.c. Famiglia**”

La denuncia dovrà sempre contenere una descrizione circostanziata e dettagliata dell'evento che ha originato il sinistro indicando le responsabilità dell'assicurato nell'accaduto.

Tutte le ulteriori richieste ricevute dalla parte danneggiata dovranno essere tempestivamente inviate al broker.

## **CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO**

### **Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente/Assicurato.

### **Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del giorno 01/01/2019 per le adesioni pervenute e bonificate con valuta fissa al Broker entro le ore 24 del 31/12/2018.

Per le adesioni pervenute in epoca successiva al 31/12/2018, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di valuta fissa indicata sul bonifico al Broker.

I premi devono essere pagati alla società di brokeraggio **Aminta s.r.l., Corso Correnti 58/ A 10136 Torino** sul conto corrente dedicato alla **Convenzione UNITA' SINDACALE** con il seguente **IBAN: IT32I0853001001000550101043**, presso la Banca d'Alba - Corso Siracusa N. 45 10136 Torino.

### **Modalità di adesione e decorrenza delle Garanzie**

Le adesioni alla presente polizza devono avvenire on-line mediante adesione sul sito [www.amintaunitasindacale.com](http://www.amintaunitasindacale.com) oppure via fax come indicato nel suddetto sito e pagamento mediante bonifico effettuato da ogni singolo aderente al sindacato.

si precisa che:

⇒ in caso di recesso dal Sindacato **FALCRI-SILCEA-SINFUB** dei singoli Assicurati, nel corso dell'annualità assicurativa, non è dovuto alcun rimborso, anche se l'uscita è determinata da disdetta della Società per sinistro;

⇒ in caso di cessazione totale o parziale (maternità o congedi parentali) del rapporto di lavoro con l'istituto di credito non è dovuto all'assicurato nessun rimborso del premio pagato.

[torna al sommario](#)



# R.C. POLIZZA PERDITE PATRIMONIALI (RC PROFESSIONALE)

## RELA BROKER

### R.C. POLIZZA PERDITE PATRIMONIALI

#### 1- Oggetto dell'assicurazione

#### **GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI**

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'Istituto di Credito di appartenenza, a seguito di errori materiali involontariamente commessi nell'espletamento e nell'adempimento di compiti d'ufficio o di incarichi svolti nella loro qualità di dipendenti di Istituti di Credito, Società Finanziarie e /o similari.

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore.

Sono comprese le operazioni relative alla gestione del bancomat.

**A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende i danni avvenuti in conseguenza di errori commessi nelle operazioni di tesoreria, nelle operazioni con l'estero, nelle operazioni di cambio, nelle operazioni di bonifico, nei ritardati pagamenti di utenze e tributi (IVA, IRPEF, INPS e altre imposte), nel taglio cedole, nel ritardato incasso di certificati di deposito, nei mancati richiami o proroghe di assegni ed effetti cambiari, nel ritardo degli storni e segnalazioni di impagato degli assegni, nel pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario, in seguito a presentazione di documenti contraffatti.**

**Sono compresi nelle garanzie di polizza anche i danni conseguenti alla concessione di fidi, prestiti, mutui, estimatori pegni, purché derivanti da errori che riguardino gli aspetti formali e/o documentali delle pratiche, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: raccolta e conservazione delle garanzie, erogazione con documentazione incompleta, errori documentali nelle fidejussioni.**

Sono compresi anche i danni derivanti da errori materiali commessi nella negoziazione titoli. E' compresa anche l'attività assicurativa svolta come dipendente di banca.

E' compresa nelle garanzie di polizza anche l'attività esterna svolta dai dipendenti di banca al di fuori della loro sede.

**E' compresa anche l'attività svolta dai dipendenti di banca presso società di recupero crediti con un massimale di € 25.000,00 per sinistro e € 75.000,00 per anno assicurativo:**

<b>OPZIONE 15 – Attività Recupero Crediti</b>			
<b>Massimale € 75.000,00 per Anno con il limite di € 25.000,00 per Sinistro</b>			
dal 01/1 al 31/12	dal 1/04 al 31/12	dal 1/7 al 31/12	dal 1/10 al 31/12
€ 150,00	€ 120,00	€ 80,00	€ 40,00

#### **GARANZIA DANNI**

La Società si obbliga a tenere indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività di conduzione dei locali e delle attrezzature in uso agli Assicurati.

#### **ESCLUSIONI**

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- ammanchi di cassa;
- fatti dolosi dell'Assicurato;
- l'attività di consulenza, il mancato raggiungimento del risultato o l'insuccesso di iniziative prese a qualunque scopo, le conseguenze di decisioni discrezionali;
- smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;

[torna al sommario](#)

- incendio, furto, rapina, sottrazione di cose;
- attività connessa alla gestione del personale;
- azioni commesse per creare illecito profitto a chiunque;
- danni da inquinamento;
- danni da interruzione, sospensione, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi.
- da sanzioni di natura fiscale, sanzioni amministrative e/o pecuniarie in genere;

#### **VALIDITA' TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE – RETROATTIVITA'**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e denunciate alla Società nel corso del periodo di validità dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 anni prima della data di effetto dell'assicurazione.

In caso di più richieste di risarcimento originate da una stessa causa, verrà considerata esclusivamente la data della prima richiesta, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. L'Assicurato dichiara – e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto – di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

**Massimale** – Premio lordo per ogni assicurato

La garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata per ogni Assicurato:

#### **COMBINAZIONI DI GARANZIE PERDITE PATRIMONIALI**

<b>Opzione 7)</b>			
<b>Massimale € 75.000,00 per Anno con il limite di € 25.000,00 per sinistro</b>			
dal 1/1 al 31/12	dal 1/04 al 31/12 €	dal 1/7 al 31/12	dal 1/10 al 31/12
€ 20,00	€ 17,00	€ 11,00	€ 5,50

<b>Opzione 8)</b>			
<b>Massimale € 50.000,00 per Anno per sinistro</b>			
dal 1/1 al 31/12	dal 1/04 al 31/12 €	dal 1/7 al 31/12	dal 1/10 al 31/12
€ 50,00	€ 42,00	€ 28,00	€ 14,00

<b>Opzione 9)</b>			
<b>Massimale € 100.000,00 per Anno e per sinistro</b>			
dal 1/1 al 31/12	dal 1/04 al 31/12 €	dal 1/7 al 31/12	dal 1/10 al 31/12
€ 85,00	€ 72,00	€ 47,00	€ 23,50

<b>Opzione 10)</b>			
<b>Massimale € 200.000,00 per Anno con il limite di € 200.000,00 per Sinistro</b>			
dal 1/1 al 31/12	dal 1/04 al 31/12 €	dal 1/7 al 31/12	dal 1/10 al 31/12
€ 135,00	€ 116,00	€ 77,00	€ 38,50

<b>Opzione 11)</b>			
<b>Massimale € 500.000,00 per Anno e per sinistro</b>			
dal 1/1 al 31/12	dal 1/04 al 31/12 €	dal 1/7 al 31/12	dal 1/10 al 31/12
€ 180,00	€ 143,00	€ 105,00	€ 52,50

<b>Opzione 12)</b>			
<b>Massimale € 750.000,00 per Anno per sinistro</b>			
dal 1/1 al 31/12	dal 1/04 al 31/12 €	dal 1/7 al 31/12	dal 1/10 al 31/12
€ 300,00	€ 250,00	€ 165,00	€ 82,50

[torna al sommario](#)

<b>Opzione 13)</b>			
<b>Massimale € 1.000.000,00 per Anno per sinistro</b>			
dal 1/1 al 31/12	dal 1/04 al 31/12 €	dal 1/7 al 31/12	dal 1/10 al 31/12
€ 400,00	€ 330,00	€ 220,00	€ 110,00

<b>Opzione 14)</b>			
<b>Massimale € 2.000.000,00 per Anno e per sinistro</b>			
dal 1/1 al 31/12	dal 1/04 al 31/12 €	dal 1/7 al 31/12	dal 1/10 al 31/12
€ 500,00	€ 360,00	€ 270,00	€ 135,00

### **FRANCHIGIA – SCOPERTO**

Per ciascun sinistro si applica uno scoperto del 10%, con un minimo di € 155,00 (centocinquantacinque/00) e un massimo € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

### **GESTIONE DELLA VERTENZA DI DANNO - SPESE LEGALI**

La Società, se ne ha interesse, assume la gestione delle vertenze in sede civile; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

**Sono a carico di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato entro il limite di un importo pari al 25% del massimale stabilito nella scheda di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese saranno ripartite tra Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

[torna al sommario](#)

# AMINTA ASSICURAZIONI

## R.C. PROFESSIONALE (PERDITE PATRIMONIALI)

### Premi lordi e massimali

Le garanzie si intendono prestate, per ogni Assicurato alle condizioni di seguito evidenziate:

opzione	Massimale	Scoperto a carico dell'assicurato	Premio Annuo 2019	Premio per adesioni dal 01.07.2019
1C	€ 120.000,00 per anno € 60.000,00 per sinistro	Franchigia € 150,00 Scoperto 10% massimo € 5.000,00	€ 61,00	€ 45,00
2C	€ 100.000,00 per anno € 100.000,00 per sinistro		€ 94,00	€ 64,00
3C	€ 200.000,00 per anno € 100.000,00 per sinistro		€ 120,00	€ 73,00
4C	€ 400.000,00 per anno € 200.000,00 per sinistro	Franchigia € 150,00 Scoperto 10% massimo € 5.000,00	€ 141,00	€ 83,00
5C	500.000,00 per anno € 350.000,00 per sinistro		€ 167,00	€ 96,00
6C	€ 500.000,00 per anno € 500.000,00 per sinistro		€ 190,00	€ 103,00
7C	€ 750.000,00 per anno e per sinistro	Franchigia € 150,00, Scoperto 10% massimo € 5.000,00	€ 300,00	€ 175,00
8C	€ 1.000.000,00 per anno e per sinistro		€ 375,00	€ 200,00
9C	€ 2.000.000,00 per anno e per sinistro		€ 445,00	€ 275,00

**Per tutte le opzioni sopra indicate è prevista GRATUITAMENTE la copertura assicurativa RC del Capofamiglia con le seguenti principali caratteristiche, vedi informativa in breve già riportata nella sezione Aminta RC ammanchi di cassa:**

Massimale	Scoperto a carico dell'assicurato
€ 200.000,00 per anno	10% con una Franchigia fissa di € 250,00
€ 50.000,00 per sinistro	

### **Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati ( impiegati, quadri direttivi, dirigenti iscritti a Unità Sindacale **F.A.L.C.R.I. – S.I.L.C.E.A. – S.I.N.F.U.B** ) di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'Istituto di Credito di appartenenza, a seguito di errori professionali involontariamente commessi nell'espletamento e nell'adempimento di compiti d'ufficio o di incarichi svolti, anche al di fuori della sede, nella loro qualità di dipendenti, in funzione della mansione assegnata. La garanzia copre i casi di colpa grave (art. 5 della Legge n°190 del 1985) e opera quando l'Istituto di Credito, dopo aver risarcito il danno a terzi, agisca in rivalsa nei confronti del dipendente. La Società si obbliga anche a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività di conduzione dei locali e delle attrezzature in uso agli Assicurati.

### **A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende:**

- i danni avvenuti in conseguenza di errori commessi nelle operazioni di tesoreria
- le operazioni con l'estero e le operazioni di cambio
- le operazioni di bonifico, i ritardati pagamenti di utenze e tributi ed altre imposte, gli errori di pagamento di titoli trafugati (assegni, travel-cheques, euro-cheques), taglio cedole, il ritardato incasso di certificati di deposito, i mancati richiami o proroghe di assegni ed effetti cambiari, il ritardo degli storni e segnalazioni di non pagato di assegni

[torna al sommario](#)

- la negoziazione di titoli, compravendita di titoli azionari, gestione patrimoni immobiliari.
- Le sanzioni per violazione di segnalazione banconote false e negoziazione di assegni sprovvisti della clausola "Non trasferibili" (Art. 2 comma 152 D.l. 262/2006 e Art. 5 del D.M. 28 aprile 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) nel caso di azione di rivalsa da parte dell'Istituto di credito nei confronti dell'assicurato fino ad un massimale di € 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
- errori formali e/o documentali nella stipula di assicurazioni
- rischi connessi con la concessione di prestiti, mutui, fidi e finanziamenti

#### **Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni**

**Non sono considerati terzi:** L'assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine.

**Esclusione Dolo:** La garanzia prestata con la presente polizza non sarà operante per i rimborsi conseguenti a perdite dovute a fatto penalmente perseguibile, infedeltà e dolo dell'Assicurato.

#### **L'assicurazione non vale per:**

- a) le perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina, furto con destrezza, smarrimento, incendio, danneggiamento e distruzione di valori.
- b) i danni a persone (morte e lesioni personali) e per danneggiamenti a cose;
- c) le perdite patrimoniali derivanti dalla stipulazione di polizze di assicurazioni non adeguate e/o congrue alle esigenze del cliente; si conferma invece l'operatività della garanzia per quanto riguarda le attività connesse ad errori formali e/o documentali relativamente alla stipula di polizze di assicurazione d) il mancato raggiungimento del fine o dell'insuccesso di iniziative aziendali e commerciali;
- e) l'attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione di enti o società;
- f) azioni ed omissioni compiute allo scopo di causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio, dell'Istituto di Credito di appartenenza e/o di chiunque altro;
- g) l'attività di estimatori di pegni;
- h) l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale;
- i) le perdite patrimoniali derivanti dall'uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati o computer;
- j) le perdite patrimoniali derivanti da difetti e/o errori del software utilizzato per l'attività e realizzato o adottato dall'Istituto di Credito presso il quale l'Assicurato è dipendente; da ammanchi derivanti dal malfunzionamento del Bancomat o cassette automatici.
- k) Richieste patrimoniali derivanti dalla diffusione impropria di informazioni, dati e/o documentazione riservata.

#### **Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'assicurato deve inviare alla società di brokeraggio Aminta s.r.l. la denuncia di ciascun sinistro entro 15 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato. (Allegato disponibile sul sito [www.amintaunitasindacale.com](http://www.amintaunitasindacale.com), "Convenzione UNITA' SINDACALE" modulo "Denuncia Sinistri"). Inviare la documentazione cartacea in originale a:

**Aminta S.r.l. - Corso Correnti 58/A - 10136 - Torino** indicando sulla busta "Convenzione UNITA' SINDACALE". La Società assicuratrice, una volta terminata la parte di accertamento del sinistro, mette a disposizione dell'Assicurato e/o Istituto di Credito l'importo determinato entro il limite del massimale convenuto, dedotta la franchigia e gli scoperti previsti in polizza, senza emissione di alcuna quietanza. Con la riscossione dello stesso da parte dell'Assicurato, la Società esaurisce ogni suo obbligo in dipendenza del sinistro stesso. Nel caso di terzi responsabili, il pagamento del sinistro avverrà dopo che l'Istituto di Credito stesso abbia esperito un procedimento esecutivo contro il terzo responsabile.

Nel caso di opposizione di questo ultimo, il pagamento avverrà dopo il passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente, o parzialmente, infondata l'opposizione stessa.

La Società, prima del pagamento del sinistro, ha facoltà di chiedere il rapporto ispettivo redatto dall'Istituto di Credito e di raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie.

L'Assicurato è tenuto a rendere tutte le informazioni e l'assistenza del caso, in particolare:

- La denuncia in forma scritta dovrà contenere tutti gli elementi disponibili utili alla comprensione ed individuazione dell'evento.
- L'Assicurato è tenuto a trasmettere entro 15 giorni dal loro ricevimento tutti i documenti giudiziari e le altre comunicazioni inerenti il sinistro.

[torna al sommario](#)

L'inosservanza degli obblighi suddetti, può essere causa di reiezione della richiesta di indennizzo e di inapplicabilità del disposto contrattuale; negli altri casi comporta la riduzione dell'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto dalla Compagnia. Più in generale, l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara fatti o circostanze non rispondenti al vero, produce documenti falsi, occulta prove, ovvero promuove o facilita le pretese di terzi, perde il diritto ad ogni indennizzo

## COMBINAZIONI DI GARANZIA AMMANCHI DI CASSA E RC PERDITE PATRIMONIALI (RC PROFESSIONALE) 2018

### RELA BROKER

#### COMBINAZIONI DI GARANZIA AMMANCHI DI CASSA E R.C. PERDITE PATRIMONIALI

##### Massimale – Premio lordo per ogni assicurato

La garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata per ogni Assicurato per:

<b>Opzione 1)</b>				
Ammanchi Cassa Massimale € 6.000,00 + R.C. Perdite Patrimoniali Massimale € 75.000,00 Per Anno Con Il Limite Di € 25.000,00 Per Sinistro				
Dal 1/1 Al 31/12	Dal 1/04 Al 31/12	Dal 1/7 Al 31/12	Dal 1/10 Al 31/12	
€ 130,00	€ 110,00	€ 73,00	€ 36,50	
<b>Opzione 2)</b>				
Ammanchi Cassa Massimale € 10.000,00 + R.C. Perdite Patrimoniali Massimale € 75.000,00 Per Anno Con Il Limite Di € 25.000,00 Per Sinistro				
Dal 1/1 Al 31/12	Dal 1/04 Al 31/12	Dal 1/7 Al 31/12	Dal 1/10 Al 31/12	
€ 150,00	€ 125,00	€ 83,00	€ 41,50	
<b>Opzione 3)</b>				
Ammanchi Cassa Massimale € 15.000,00 + R.C. Perdite Patrimoniali Massimale € 75.000,00 Per Anno Con Il Limite Di € 25.000,00 Per Sinistro				
Dal 1/1 Al 31/12	Dal 1/04 Al 31/12	Dal 1/7 Al 31/12	Dal 1/10 Al 31/12	
€ 170,00	€ 154,00	€ 101,00	€ 53,00	
<b>Opzione 4)</b>				
Ammanchi Cassa Massimale € 6.000,00 + R.C. Perdite Patrimoniali Massimale € 100.000,00 Per Anno Con Il Limite Di € 100.000,00 Per Sinistro				
Dal 1/1 Al 31/12	Dal 1/04 Al 31/12	Dal 1/7 Al 31/12	Dal 1/10 Al 31/12	
€ 180,00	€ 150,00	€ 99,00	€ 49,50	
<b>Opzione 5)</b>				
Ammanchi Cassa Massimale € 10.000,00 + R.C. Perdite Patrimoniali Massimale € 100.000,00 Per Anno Con Il Limite Di € 100.000,00 Per Sinistro				
Dal 1/1 Al 31/12	Dal 1/04 Al 31/12	Dal 1/7 Al 31/12	Dal 1/10 Al 31/12	
€ 190,00	€ 165,00	€ 110,00	€ 55,00	
<b>Opzione 6)</b>				
Ammanchi Cassa Massimale € 15.000,00 + R.C. Perdite Patrimoniali Massimale € 100.000,00 Per Anno Con Il Limite Di € 100.000,00 Per Sinistro				
Dal 1/1 Al 31/12	Dal 1/04 Al 31/12	Dal 1/7 Al 31/12	Dal 1/10 Al 31/12	
€ 210,00	€ 190,00	€ 125,00	€ 65,00	

#### FRANCHIGIA – SCOPERTO

**Il primo sinistro ammanco di cassa viene liquidato senza alcuna franchigia.** Per il massimale da € 6.000,00 la franchigia sul secondo sinistro è di € 80,00 (ottanta), che sarà elevata ad € 155,00 (centocinquantacinque) per ogni sinistro successivo. Per i massimali di € 10.000,00 ed € 15.000,00 la franchigia sul secondo sinistro è di € 100,00 (cento), che sarà elevata ad € 200,00 (duecento) per ogni sinistro successivo. Per quanto riguarda le **PERDITE PATRIMONIALI** per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10%, con un minimo di € 155,00 (centocinquantacinque) e un massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento).

[torna al sommario](#)

**FRANCHIGIA – SCOPERTO PERDITE PATRIMONIALI** Per ciascun sinistro si applica uno scoperto del 10%, con un minimo di € 155,00 (centocinquanta) e un massimo € 2.500,00 (duemilacinquecento).

### CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

#### 1. Modalità di adesione e decorrenza delle garanzie

Per aderire alla presente polizza si può consultare il sito [www.relabroker.it](http://www.relabroker.it), visionare e stampare i documenti informativi, compilare la scheda di adesione on-line, indicando l'opzione scelta, e pagare il relativo premio a mezzo bonifico bancario, indicando nella causale il codice fiscale. Inviare la scheda di adesione e il bonifico bancario a mezzo **fax al numero 010/8562299** o a mezzo mail [convenzionebancari@relabroker.it](mailto:convenzionebancari@relabroker.it).

Sarà comunque anche possibile aderire alla convenzione compilando la scheda di adesione tradizionale, pagare il relativo premio a mezzo bonifico bancario indicando nella causale il codice fiscale ed inviare la documentazione a mezzo mail a [convenzionebancari@relabroker.it](mailto:convenzionebancari@relabroker.it) o a mezzo fax al numero 010-8562299.

La scheda di adesione e la ricevuta del bonifico va trattenuta dall'Assicurato ai propri atti, a comprova dell'avvenuta adesione.

Nei confronti di ciascun Assicurato, la garanzia decorre dalle ore 24 del 31/12, se la disposizione di bonifico come sopra, andato a buon fine, è effettuata entro tale data.

Per gli Assicurati che effettueranno il pagamento successivamente, la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno della disposizione del bonifico come sopra, purché la valuta per il beneficiario non sia superiore ai 7 gg. successivi.

#### **Validità della garanzia**

L'assicurazione vale per:

- **relativamente agli ammanchi di cassa**, per i sinistri verificatisi e denunciati nel corso di validità del contratto.

- **Relativamente alle perdite patrimoniali**, per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e denunciate alla Società nel corso del periodo di validità dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 anni prima della data di effetto dell'assicurazione.

In caso di più richieste di risarcimento originate da una stessa causa, verrà considerata esclusivamente la data della prima richiesta, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. L'Assicurato dichiara – e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto – di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

#### **Precisazioni ([torna alla pagina 22](#))**

D'accordo fra le parti si conviene che:

- in caso di uscita anticipata dei singoli Assicurati, nel corso dell'annualità assicurativa, non è dovuto alcun rimborso salvo quanto previsto per il recesso a seguito di sinistro;

- tutta la documentazione intercorsa tra la Contraente, il Broker e gli Assicurati è a disposizione della Compagnia, che ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli;

- limitatamente ai dipendenti dell'Istituto di Credito CA.RI.GE., in caso di sinistro, l'indennizzo verrà liquidato direttamente alla spettabile CA.RI.GE. e non ai singoli Assicurati.

- nessuna copertura assicurativa potrà avere durata oltre il 31/12, data di scadenza della polizza.

**Per coloro che sono assunti a tempo determinato o per i lavoratori interinali e/o similari (pensionati, maternità, ecc.) è possibile stipulare copertura assicurativa con un premio semestrale o trimestrale, secondo la durata del contratto di lavoro. Le condizioni saranno concordate di volta in volta tra l'Assicurato e la Compagnia, per il tramite del Broker.**

Comunque, nessuna copertura assicurativa potrà avere durata oltre il 31/12, data di scadenza della polizza. [torna al sommario](#)

### **Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**

Alla Società, per il tramite della RELA BROKER s.r.l., deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato.

La Società mette a disposizione dell'Assicurato l'importo da lui pagato all'Istituto di Credito di appartenenza, come da dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto stesso, entro il limite del massimale convenuto, dedotte la franchigia e gli scoperti previsti in polizza.

Il pagamento del sinistro sarà effettuato tramite assegno di traenza, senza emissione di alcuna quietanza. Con la riscossione dello stesso da parte dell'Assicurato, la Società esaurisce ogni suo obbligo in dipendenza del sinistro stesso.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale, o parziale, del diritto al risarcimento a termini dell'Art. 1915 C.C.

Le parti concordano che all'atto della denuncia di sinistro dovrà essere allegata fotocopia del bonifico attestante l'avvenuto pagamento del premio e copia della dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto di appartenenza di avvenuto pagamento del danno, oltre i restanti documenti su indicati.

*Per differenze di cassa superiori a € 1.000,00 (mille/00) è obbligatorio indicare i presunti motivi che hanno determinato l'ammacco.*

### **Validità della garanzia**

L'assicurazione vale per:

- relativamente agli ammanchi di cassa, per i sinistri verificatisi e denunciati nel corso di validità del contratto.

- Relativamente alle perdite patrimoniali, per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e denunciate alla Società nel corso del periodo di validità dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 anni prima della data di effetto dell'assicurazione.

In caso di più richieste di risarcimento originate da una stessa causa, verrà considerata esclusivamente la data della prima richiesta, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

L'Assicurato dichiara – e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto – di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

### **Disdetta in caso di sinistro**

Dopo il secondo sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento del risarcimento, l'Assicurato e la Società possono, con preavviso di 30 giorni, recedere dall'assicurazione limitatamente ad ogni singolo Assicurato, inviando la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno.

La Società si impegna a comunicare il recesso inviato all'Assicurato anche al Contraente.

La Società si impegna a mettere a disposizione dell'Assicurato, presso il Broker, il premio non goduto, calcolato pro rata fino al 31/12, al netto delle sole imposte di legge, applicate nella misura del 22,25%.

L'Assicurato che ha ricevuto comunicazione di recesso non può più aderire alla polizza, nemmeno con una combinazione di garanzie diverse.

[torna al sommario](#)



# AMINTA ASSICURAZIONI

**COMBINAZIONI DI GARANZIE POLIZZA R.C. AMMANCHI DI CASSA E R.C. PROFESSIONALE**

**Premi lordi e massimali**

opzioni	Massimali per sinistro e per anno assicurativo	Premio lordo annuo	Premio lordo dal 01/07/2019 Al 31/12/2019	Franchigia e Scoperto	
1B	Ammanco di cassa € 6.000,00  R.C. Professionale € 75.000,00 per anno € 25.000,00 per sinistro	€ 137,00	€ 81,00	<b>AMMANCHI</b>	
				1° sinistro	€ 80,00
				2° sinistro	€ 80,00
				3° e successivi	€ 155,00
				<b>PROFESSIONALE</b>	
Franchigia € 125,00 Scoperto 10% massimo € 5.000,00					
2B	Ammanco di cassa € 10.000,00  R.C. Professionale € 75.000,00 per anno € 25.000,00 per sinistro	€ 155,00	€ 92,00	<b>AMMANCHI</b>	
				1° sinistro	€ 100,00
				2° sinistro	€ 200,00
				<b>PROFESSIONALE</b>	
				Franchigia € 125,00 Scoperto 10% massimo € 5.500,00	
3B	Ammanco di cassa € 6.000,00  R.C. Professionale € 120.000,00 per anno € 60.000,00 per sinistro	€ 165,00	€ 100,00	<b>AMMANCHI</b>	
				1° sinistro	€ 80,00
				2° sinistro	€ 80,00
				3° e successivi	€ 155,00
				<b>PROFESSIONALE</b>	
Franchigia € 125,00 Scoperto 10% massimo € 5.000,00					
4B	Ammanco di cassa € 10.000,00  R.C. Professionale € 120.000,00 per anno € 60.000,00 per sinistro	€ 185,00	€ 110,00	<b>AMMANCHI</b>	
				1° sinistro	€ 100,00
				2° sinistro	€ 200,00
				<b>PROFESSIONALE</b>	
				Franchigia € 125,00 Scoperto 10% massimo € 5.000,00	
5B	Ammanco di cassa € 6.000,00  R.C. Professionale € 100.000,00 per anno e per sinistro	€ 187,00	€ 116,00	<b>AMMANCHI</b>	
				1° sinistro	€ 80,00
				2° sinistro	€ 80,00
				3° e successivi	€ 155,00
				<b>PROFESSIONALE</b>	
Franchigia € 125,00 Scoperto 10% massimo € 5.000,00					
6B	Ammanco di cassa € 10.000,00  R.C. Professionale € 100.000,00 per anno e per sinistro	€ 206,00	€ 125,00	<b>AMMANCHI</b>	
				1° sinistro	€ 100,00
				2° sinistro	€ 200,00
				<b>PROFESSIONALE</b>	
				Franchigia € 125,00 Scoperto 10% massimo € 5.000,00	

[torna al sommario](#)

Per tutte le opzioni sopra indicate è prevista **GRATUITAMENTE** la copertura assicurativa RC del Capofamiglia con le seguenti principali caratteristiche, vedi informativa in breve già riportata nella sezione Aminta RC ammanchi di cassa:

Massimale	Scoperto a carico dell'assicurato
€ 200.000,00 per anno	10% con una Franchigia fissa di € 250,00
€ 50.000,00 per sinistro	

#### Modalità di adesione e decorrenza delle Garanzie

Le adesioni alla presente polizza devono avvenire on-line mediante adesione sul sito [www.amintaunitasindacale.com](http://www.amintaunitasindacale.com) oppure via fax come indicato nel suddetto sito e pagamento mediante bonifico effettuato da ogni singolo aderente al sindacato.

si precisa che:

⇒ in caso di recesso dal Sindacato **FALCRI-SILCEA-SINFUB** dei singoli Assicurati, nel corso dell'annualità assicurativa, non è dovuto alcun rimborso, anche se l'uscita è determinata da disdetta della Società per sinistro;

⇒ in caso di cessazione totale o parziale (maternità o congedi parentali) del rapporto di lavoro con l'istituto di credito non è dovuto all'assicurato nessun rimborso del premio pagato;

#### Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del giorno 01.01.2019 per le adesioni pervenute e bonificate con valuta fissa al Broker entro le ore 24 del 31/12/2018.

Per le adesioni pervenute in epoca successiva al 31/12/2018, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di valuta fissa indicata sul bonifico al Broker. I premi devono essere pagati alla società di brokeraggio **Aminta s.r.l., Corso Correnti 58/ A 10136 Torino** sul conto corrente dedicato alla **Convenzione Unità Sindacale F.A.L.C.R.I. – S.I.L.C.E.A. – S.I.N.F.U.B.** con il seguente IBAN: **IT3210853001001000550101043**, Banca d'Alba - Corso Siracusa N. 45 10136 Torino.

#### Durata dell'assicurazione

La presente assicurazione ha validità dalle ore 00 del **01.01.2019** alle ore 24 del **31.12.2019** per la durata di **anni UNO** senza tacito rinnovo.

[torna al sommario](#)

# RELA BROKER

## SOLUZIONE TUTELA LEGALE [\(ritorna a pag, 22\)](#)

### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia assicura, nei limiti del massimale e delle condizioni previsti in Polizza, il Rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale per la tutela dei diritti dell'Assicurato, a seguito di Sinistro rientrante in garanzia.

Sono comprese le spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una Transazione autorizzata dall'Impresa.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, l'Impresa assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di 1.000,00 euro;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo di 15.000,00 euro. L'importo della cauzione verrà anticipato da parte di D.A.S. a condizione che venga garantita all'Impresa stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito all'Impresa entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali l'Impresa conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

L'Impresa non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

### TUTELA ABITAZIONE DELL'ASSICURATO

Art. 2.1 – Ambito E Garanzie

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, nell'ambito della proprietà e/o della conduzione dell'Abitazione indicata in polizza, che costituisce abitazione principale e dimora abituale dell'Assicurato, da lui direttamente utilizzata e non goduta o condotta da terzi a qualsiasi titolo, qualora:

- a) subisca danni extracontrattuali all'Abitazione o al suo contenuto, a causa di un fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione. Sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 5 Esclusioni;

[torna al sommario](#)

c) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 5 Esclusioni, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui inizia il Procedimento penale. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

d) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a 250,00 euro, relative a:

- acquisti di beni o servizi di pertinenza esclusiva dell'Abitazione indicata in polizza;
- diritti di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, riguardanti l'Abitazione indicata in polizza.

e) debba sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di responsabilità civile, operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile. Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta Polizza di responsabilità civile, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento dell'Impresa, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. L'Assicurato è tenuto a dichiarare all'Impresa, al momento del Sinistro, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta Polizza di responsabilità civile e, a seguito di semplice richiesta da parte di D.A.S., ad esibirne copia;

f) a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 5 ESCLUSIONI, debba presentare opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale Sanzione amministrativa, allorché la somma ingiunta sia pari o superiore a 250 euro.

## **TUTELA VITA PRIVATA**

### **– Ambito e Garanzie**

la garanzia riguarda inoltre la tutela dei diritti dell'Assicurato, nell'ambito della sua vita privata qualora:

a) subisca danni extracontrattuali, alla persona o a cose, a causa di un fatto illecito di terzi;

b) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione. Sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 5 ESCLUSIONI;

c) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 5 **Esclusioni**, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui inizia il Procedimento penale. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

d) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a 250,00 euro, relative a:

- acquisto di beni o servizi per la vita privata;
- diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, riguardanti, oltre all'Abitazione indicata in polizza, le altre abitazioni purché direttamente utilizzate dall'Assicurato e non godute o condotte da terzi a qualsiasi titolo;

e) debba sostenere vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali (Inps, Inail, ecc);

f) debba sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di responsabilità civile, operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile.

[torna al sommario](#)

Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta Polizza di responsabilità civile, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento dell'Impresa direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. L'Assicurato è tenuto a dichiarare all'Impresa, al momento del Sinistro, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta Polizza di responsabilità civile e, a seguito di semplice richiesta da parte dell'Impresa, ad esibirne copia;

g) a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 5 ESCLUSIONI, debba presentare opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale Sanzione amministrativa, allorché la somma ingiunta sia pari o superiore a 250 euro.

Le garanzie valgono inoltre per gli eventi che coinvolgono l'Assicurato nella veste di ciclista, pedone e trasportato su qualunque mezzo.

#### **Art. 4 - Tutela Lavoro Subordinato**

##### **Art. 4.1. – Ambito E Garanzie**

La garanzia riguarda inoltre la tutela dei diritti dell'Assicurato, nell'ambito della sua attività lavorativa subordinata o parasubordinata, qualora:

a) subisca danni extracontrattuali, alla persona o a cose, a causa di un fatto illecito di terzi;  
b) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione. Sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 5 Esclusioni;

c) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 5 Esclusioni, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui inizia il Procedimento penale. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

d) debba sostenere vertenze con il datore di lavoro, derivanti da contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.

e) debba sostenere vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali (Inps, Inail, ecc);

f) debba sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di responsabilità civile, operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile. Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta Polizza di responsabilità civile, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento dell'Impresa, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. L'Assicurato è tenuto a dichiarare all'Impresa, al momento del Sinistro, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta Polizza di responsabilità civile e, a seguito di semplice richiesta da parte dell'Impresa, ad esibirne copia;

g) a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 5 Esclusioni, debba presentare opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale Sanzione amministrativa, allorché la somma ingiunta sia pari o superiore a 250 euro.

**Art. 5. – Esclusioni** - La garanzia non vale per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti o aerei, fatta eccezione per quanto previsto a favore dei trasportati;
- materia fiscale ed amministrativa con eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie e per l'opposizione a sanzioni amministrative;
- operazioni di acquisto o costruzione di beni immobili;
- Diritto di Famiglia, delle Successioni e delle Donazioni;
- controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività lavorativa libero professionale o imprenditoriale svolta dall'Assicurato;

[torna al sommario](#)

per controversie riferibili a beni immobili non direttamente utilizzati dall'Assicurato e goduti o condotti da terzi a qualsiasi titolo.

La garanzia è sempre esclusa qualora l'assicurato svolga l'attività di medico.

### **CONSULENZA LEGALE TELEFONICA**

Ad integrazione delle garanzie l'Impresa garantisce un servizio di Consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza: per accedere al servizio il Contraente/Assicurato dovrà telefonare al Numero Verde 800.894137 in orario d'ufficio (dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì).

### **Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di adesione alla polizza con il relativo premio pagato a mezzo bonifico. La durata della polizza è di un anno dalla data di adesione.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o al Broker, oppure all'Impresa e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in più rate.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

**Opzione A** - Premio Annuo € 135,00 con un massimale di € 25.000,00

**Opzione B** – Premio Annuo € 190,00 con un massimale di € 50.000,00

### **Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

La presente assicurazione non si proroga automaticamente alla scadenza del 31/12/2019

### **INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

***1. Informazioni generali Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) alla via Paracelso 14. Tel: +39.039.9890001, sito internet [www.nobis.it](http://www.nobis.it), e-mail: [assicurazioni@nobis.it](mailto:assicurazioni@nobis.it), PEC: [nobisassicurazioni@pec.it](mailto:nobisassicurazioni@pec.it). [torna al sommario](#)***

## BREVE RIEPILOGO

**RELA BROKER** – **NOTA IMPORTANTE ATTENZIONE** Le sottoscrizioni attraverso il sito [www.relabroker.com](http://www.relabroker.com) devono essere fatte attraverso una precedente login da effettuarsi sulla “Area Sindacati” presente sul sito della Rela, con password che a breve sarà comunicata via email. **NEL FRATTEMPO** per aderire alla polizza Rela Broker basterà andare direttamente nel sito [www.unisin.it](http://www.unisin.it) cliccare poi su convenzioni > polizze cassieri > POLIZZA RELA BROKER ANNO 2019 e scaricare il modulo di adesione seguendo poi le indicazioni.

Pacchetto offerte polizze assicurative: **RC Ammanchi cassa, RC Perdite Patrimoniali (RC Professionale), la combinazione di garanzia della RC Ammanchi e della RC Perdite Patrimoniali, la Tutela legale (NON gratuita)**

Nel caso di rimborsi su sinistri denunciati, **il primo è senza franchigia**, mentre a decorrere dal secondo è previsto un minimo NON indennizzabile che rimane a carico del richiedente.

La compagnia assicuratrice Rela fornisce anche la polizza assicurativa relativa alla Tutela Legale (non gratuita) qualora si sia interessati ad averla, vedi maggiori informazioni nella sezione dedicata **a pag. 18** riportata precedentemente.

Infine è possibile stipulare una copertura assicurativa anche trimestrale, semestrale, di 9 mesi, oltre l'annuale, specificandone la motivazione (per esempio esodante, o rientro dalla maternità, lunga malattia etc), come evidenziato a **pag. 14 sul paragrafo “Precisazioni”**. Questo favorisce soprattutto chi stipula ad anno in corso. Nel caso delle prime tre opzioni (3, 6, 9), in un periodo non compreso tra 01.04 e 31.12, tra 01.07 e 31.12 e tra 01.10 e 31.12 in quanto già previsto automaticamente, per esempio tra 01.01 e 31.03, prima di procedere alla sottoscrizione e al pagamento, contattare la Compagnia assicuratrice Rela Broker sulle modalità di adesione come indicato sempre nel paragrafo Precisazioni.

**Si avvisa che la RC Perdite Patrimoniali (RC Professionale) comprende nella garanzia della polizza anche i danni causati dall'attività degli estimatori di pegno, ma non solo, purché rientrano nella casistica come evidenziato a pag. 8 della presente.**

**RELA Broker SRL - sede di Genova Piazza della Vittoria, 12/15 - 16121 Genova (GE)**

**Tel. +39 0105761990 Fax +39 0105764810 +39 010543036**

**Email: [rela@relabroker.it](mailto:rela@relabroker.it) - PEC: [rela@pec.relabroker.it](mailto:rela@pec.relabroker.it) - sito: [www.relabroker.it](http://www.relabroker.it)**

**Fax per adesioni: +39 010 8562299 - Fax per sinistri: +39 010 8562298**

**Email: [sinistrige@relabroker.it](mailto:sinistrige@relabroker.it)**

**[torna al sommario](#)**

**AMINTA** – Pacchetto offerta polizze assicurative: **RC Ammanchi cassa, RC Professionale (Perdite Patrimoniali), la combinazione di garanzia tra la RC Ammanchi e la RC Professionale, oltre alla RC Capofamiglia (gratuita).**

**Per quanto riguarda le condizioni di polizza è stata aggiunta una salvaguardia in caso di sanzioni per violazione di segnalazione banconote false e negoziazione di assegni sprovvisti della clausola “Non trasferibile” (Art. 2 comma 152 D.l. 262/2006 e Art. 5 del D.M. 28 aprile 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze). Nel caso di azione di rivalsa da parte dell’Azienda di Credito nei confronti dell’assicurato, la polizza interviene fino ad un massimale di € 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.**

L’adesione alla polizza scelta si può effettuare solo on line con pagamento semestrale o annuale. Il premio da pagare sostanzialmente è rimasto invariato rispetto all’esercizio precedente.

A differenza della Relia Broker che NON comprende la RC Famiglia nel pacchetto RC Ammanchi, RC Perdite Patrimoniali e combinazione delle due, l’Aminta offre gratuitamente la RC del Capofamiglia, inserendola nell’offerta assicurativa.

In caso di denuncia di sinistro e l’eventuale riconoscimento economico da parte della compagnia assicuratrice viene applicato **un minimo NON indennizzabile (franchigia) anche sulla prima richiesta** e che rimane a carico proprio dell’assicurato. **Si informa altresì che la RC Professionale (Perdite Patrimoniali) non è valida per gli estimatori del pegno.**

**Aminta Unità Sindacale Falcri - Silcea Corso Cesare Correnti, 58 - 10136 Torino**

**Telefono: 011 390738 Lun-Giov 15.00-17.30 - Fax:011 4120220**

Mail: [aminta@amintabroker.com](mailto:aminta@amintabroker.com) - PEC: [direzione@pec.amintabroker.com](mailto:direzione@pec.amintabroker.com)

Sito: [www.amintabroker.com](http://www.amintabroker.com)

---

#### NOTIZIE INTEGRANTI

Si ricorda che tutte le documentazioni complete (comprese le dispense informative) relative alle compagnie sopracitate si possono trovare anche sul sito di Unisin: [www.unisin.it](http://www.unisin.it) cliccando su convenzioni e poi su polizze cassieri. Per quanto riguarda la **Polizza Aminta 2019** sono reperibili gli allegati dei fascicoli informativi da visionare prima della sottoscrizione: Polizza RC Ammanchi di cassa, Polizza R.C. Ammanchi di cassa e R.C. Professionale Polizza di Responsabilità Civile Professionale (tutte le tipologie di polizza comprendono inoltre la polizza RC famiglia). La citata documentazione si può scaricare direttamente dal sito della Aminta: [www.amintabroker.com](http://www.amintabroker.com) >> Convenzione Bancari >> cliccare sul logo Unisin >> si apre la pagina con scritta: Benvenuto sul sito internet dedicato alle Convenzioni Assicurative per gli iscritti all’Unità Sindacale **Falcri-Silcea-Sinfub** >> spostarsi sotto cliccando su **Condizioni di Polizza**, dove sono riportate le seguenti dispense: Nota Informativa, Condizioni di Polizza - Ammanchi di Cassa - 2019; Condizioni di Polizza - Ammanchi di Cassa+Rc Professionale - 2019; Condizioni di Polizza - Rc Professionale - 2019.

[torna al sommario](#)



Ritornando quindi sul sito Unisin [www.unisin.it](http://www.unisin.it) cliccando su convenzioni e poi su polizze cassieri, si possono scaricare i seguenti allegati della **Rela Broker 2019**: la scheda adesione 2019, polizza RC ammanchi di cassa e perdite patrimoniali, denuncia di sinistro 2019 polizza cassa – RC patrimoniali, scheda adesione 2019 multirischi abitazione, fascicolo informativo multirischi abitazione, scheda adesione polizza tutela legale 2019, fascicolo informativo polizza tutela legale, scheda adesione nobis capofamiglia 2019, fascicolo informativo RC cap fam nobis 2019, denuncia di sinistro capofamiglia 2019.

**Avviso Importante.** Prima di sottoscrivere la polizza scelta, **leggere sempre il fascicolo informativo** messo a disposizione di chi stipula, per una specifica e dettagliata, nonché completa informazione a riguardo.

**Per ulteriori delucidazioni o nel caso di dubbi o problematiche varie contattare tramite e-mail la Segreteria all'indirizzo [www.falcribancaroma@yahoo.it](mailto:www.falcribancaroma@yahoo.it)**

**AVVISO LEGALE IMPORTANTE - *Le notizie contenute in questo documento sono state redatte in modo accurato e aggiornate. Tuttavia la loro finalità informativa comporta necessariamente delle semplificazioni rispetto alle norme ed alle procedure in esse descritte. Pertanto al fine dell'applicazione occorre fare esclusivo riferimento alle norme ed alle procedure in questione, poiché l'informativa in sé non può assumere in nessun caso valore legale.***

Cordiali saluti

[torna al sommario](#)